

ATTO N. DD 4582

DEL 25/07/2024

Rep. di struttura DD-UC1 N. 991

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 1

OGGETTO: S.P. n. 24t01 “del Monginevro – variante Pianezza-Alpignano” dal km 13+000 al km 13+900 in Comune di Pianezza (TO) . Ordinanza di sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli con delimitazione di area di cantiere (prog. Il.pp. n. 2019-528 – ditta Sacchetto Costruzioni s.n.c. - realizzazione sottopasso pedonale).

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino con DD n. 2620 del 06/05/2024 ha affidato i lavori di “REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE SULLA SP 24 IN COMUNE DI PIANEZZA. PROG. 528/2019 - C.U.I. L01907990012201900172 - C.U.P. J87H19001700002 – C.I.G.B01D7685EE” alla ditta Sacchetto Costruzioni s.n.c. di san Giorgio C.se (TO);
- per la realizzazione del manufatto costituente il sottopasso è necessario sospendere la circolazione stradale per tutti i veicoli dalle ore 8,30 del 29/07/2024 al le ore 16,00 del 09/08/2024;
- sono stati concordati con l’Amministrazione Comunale dei percorsi alternativi segnalati in loco in corrispondenza alle rotatorie lungo la S.P. n. 24t01 “*del Monginevro – variante Pianezza-Alpignano*” al km 10+900 – 13+000 – 13+900 – 15+600 e 17+100 circa ;
- Committente : Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Viabilità e Trasporti – Corso Inghilterra n. 7 – 10138 TORINO – pec : protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - RUP ing. Matteo TIZZANI – DL ing. Renato PERRA – CSE geom. Paolo Giuseppe RAPELLI;
- Ditta appaltatrice (esecutrice) : SACCHETTO COSTRUZIONI S.n.c. di Sacchetto Paolo e Davide – via Teresa Belloc, 26 – 10090 San Giorgio Canavese (TO) – P.Iva 10491040019 – cell. 349/1006927 - 347/8841925;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, **alla sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli con delimitazione di area di cantiere e deviazione traffico su viabilità alternativa segnalata in loco**, lungo la S.P. n. 24t01 “*del Monginevro – variante Pianezza-Alpignano*” dal km 13+000 al km 13+900 in Comune di Pianezza (TO), dalle ore 8,30 del 29/07/2024 alle ore 16,00 del 09/08/2024 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 5 geom. Paolo Giuseppe RAPELLI .

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 24t01 *“del Monginevro – variante Pianezza-Alpignano”* dal km 13+000 al km 13+900 in Comune di Pianezza (TO), la sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli con delimitazione di area di cantiere e deviazione traffico su viabilità alternativa segnalata in loco, dalle ore 8,30 del 29/07/2024 alle ore 16,00 del 09/08/2024 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- La Ditta appaltatrice (esecutrice) **SACCHETTO COSTRUZIONI S.n.c.** di Sacchetto Paolo e Davide – via Teresa Belloc, 26 – 10090 San Giorgio Canavese (TO) – P.Iva 10491040019 – cell. 349/1006927 - 347/8841925;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 *“Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”* ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti

della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 25/07/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani